

e)- interessi nella misura del 7% annuo posticipato, da calcolarsi dalle date dei singoli versamenti a quelle dei relativi rimborsi, oltre al diritto di commissione pari all'1% annuo sulla somma complessivamente anticipata.

È da rilevare che, da parte degli Organi di Governo, sono state rappresentate, per la concessione dell'anticipazione di cui trattasi, in via di assoluta urgenza, particolari ed impellenti circostanze di interesse sociale e nazionale.

L'operazione di anticipazione proposta non rientra tra quelle indicate esplicitamente all'art. 13 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, per l'investimento delle riserve matematiche e di ogni altra disponibilità patrimoniale dell'Istituto: pertanto, suocerebbe l'autorizzazione del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro dell'Industria ed il Commercio prevista dal n. 14 dell'art. 13 del citato R.D.L. 1923, n. 966.

Ciò premesso, ravvisandosi nella situazione sopra esposta gli estremi dell'urgenza di cui al penultimo comma dell'art. 5 dello statuto organico, si rappresenta al Comitato permanente la operazione sollecitata, nei modi ed alle condizioni precisate, dagli Organi di Governo, per le decisioni di competenza, nell'intesa che, nel caso di accoglimento della proposta di

